



ORIGINALE

COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 11

in data: 30.03.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore 20.00 ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n.27 e ss.mm.ii. nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COTTINI GIOVANNI	SINDACO	Presente
VEDOVELLO GRAZIELLA	CONSIGLIERE	Assente
CHIODI ENRICO	CONSIGLIERE	Assente
GAZZOLA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FABBRI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
LANCELLOTTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
LORENZONI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Assente
PASINI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PIARDI FLAVIO	CONSIGLIERE	Presente
LODA STEFANO GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente
BERTHOUD GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
TAGLIANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
FILIPPINI ANNABELLA	CONSIGLIERE	Presente
AMICABILE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
STRETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ARMANINI DANIELA TANIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. **LUCA SERAFINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale sig. **DIEGO FABBRI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 7.

Delibera N. 11 del 30.03.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, come di seguito riportati:

PRESIDENTE

Punto numero 7: “Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023”. La parola all’Assessore Piardi.

ASSESSORE PIARDI

Noi siamo chiamati all’approvazione del piano tariffario per la TARI del 2023. Va precisato inizialmente un aspetto. Generalmente negli anni precedenti se ricordate si approvava prima il Piano finanziario, il Piano economico finanziario della TARI e poi si approvava il riparto tariffario, cioè quanto in sostanza i cittadini, le imprese e le società commerciali, industriali o artigianali devono pagare per la tassa dei rifiuti per l’appunto. Quest’anno non è necessario l’approvazione del Piano economico finanziario perché il Piano che abbiamo approvato nell’aprile del 2022 aveva validità 2022-2025 quindi aveva una durata di 4 anni, ora la condizione però perché non sia necessario ogni anno riapprovarlo, ovvero approvare un nuovo Piano finanziario, è che la spesa sostenuta nel nuovo anno non superi un determinato parametro. Detta in soldoni semplici, lo scorso anno il Piano finanziario è stato assestato a 1.203.000,00 euro, quest’anno viene alla fine come entità di costi a 1.226.000,00 euro, ci sono 23.000,00 euro in più perché questa è la quota definita con un parametro di rivalutazione, 1,019, da parte di ARERA. Se la spesa che tu farai sta dentro questa somma, quindi sta per l’appunto dentro il 1.226.000,00 non devi riapprovare il Piano finanziario, altrimenti se vai oltre devi approvare un nuovo finanziario e chiedere tra l’altro la deroga all’ARERA. Ora, non voglio ritornare sugli anni scorsi ma se ricorderete l’aumento era derivato dal fatto che i nuovi criteri applicati da ARERA stabilivano che il Piano finanziario non veniva più redatto e definito dal Comune, ma veniva definito dal gestore, quindi in sostanza dalla ditta, dall’azienda che aveva la gestione dei rifiuti. Siccome poi lo scorso anno c’è stato un forte incremento dei costi, derivanti ovviamente dall’inflazione che ha iniziato già lo scorso anno ad avere un’importante rivalutazione, quest’anno in un qualche modo se ne ha un vantaggio perché, nonostante l’inflazione sia ancora particolarmente significativa, essendo rimasti appunto nella somma di 1.226.000,00, cioè il 1.203.000,00 più il parametro di rivalutazione applicata, questo in un certo senso ci protegge un po’ dagli aumenti dei costi che si sono verificati. Per cui il costo del bilancio diciamo 2023 della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è assestato su questa somma. Ne consegue un riparto automatico, come sapete le tariffe sono applicate con una serie di criteri, li abbiamo visti diverse volte, che riguardano una cosiddetta parte fissa e una parte variabile, la parte fissa è una somma che si determina con dei calcoli molto complessi, ma sostanzialmente abbiamo come elementi di riferimento la dimensione dell’edificio assoggettato alla TARI e il numero delle persone che, nel caso specifico del residenziale, abitano all’interno di quell’edificio. Per cui sono due gli elementi che determinano, quanto è grande una casa, quante persone in quella casa ci stanno, perché evidentemente più è alto il

numero dei familiari e più si suppone che sia alto lo smaltimento, la produzione e lo smaltimento dei rifiuti. Il calcolo che ne consegue ha determinato, le tabelle sono tutte allegate alla bozza di delibera, ha determinato, ovviamente essendo passati da 1.203.000,00 euro a 1.226.000,00 euro, ha determinato un relativo aumento del costo delle tariffe. Come si distribuisce. Si distribuisce come ricorderete per il 60% sulle utenze domestiche e sul 40% sulle utenze non domestiche, quindi attività produttive, artigianali, commerciali e via di seguito. Gli effetti in termini percentuali, dopo le tabelle permettono di vedere nello specifico a seconda delle tipologie, per esempio per le utenze domestiche abbiamo: 1) il numero degli occupanti; 2) la tipologia, quindi il monolocale, l'appartamento, la villetta che a seconda dei casi può essere 60 metri quadrati, 100 metri quadrati, 150 metri quadrati e ovviamente varia a seconda che gli occupanti siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, difficilmente di solito si raggiunge ormai nelle famiglie questo numero così significativo di familiari. Gli effetti in termini di aumento percentuale sono dell'ordine del 2 e qualcosa, andiamo da un minimo anzi di 1,91 a un massimo di 2,93 anche se questo non succede mai, perché si tratta di un monolocale in cui stanno 6 persone quindi è un assurdo, non esiste almeno penso che non esistano. Però ecco, sostanzialmente la variazione di costo dipende dagli elementi che dicevo prima, quanto è grande l'appartamento e quante persone ci abitano dentro, e l'aumento è mediamente un aumento del 2%. Mi preme sottolineare e mi sembra giusto sottolineare un aspetto che in questo caso siamo su un aumento del 2% a fronte del fatto che le bollette quest'anno relative all'elettricità e al gas sono aumentate, altro che del 2% sono aumentate del 20, 30 e 50% quindi siamo riusciti in qualche modo a contenere per le utenze domestiche l'aumento nell'ordine del 2,5%, quindi vuol dire che se uno pagava 100,00 euro di TARI l'anno scorso ne pagherà 102,00, se ne pagava 200,00 ne pagherà 204,00 mediamente ecco, poi ci possono essere delle piccolissime differenze se invece del 2,5 è il 2,19 o il 2,2 insomma ecco, le differenze sono minime. Che risentono maggiormente dell'aumento invece sono le utenze non domestiche, c'è una spiegazione, anzi son due spiegazioni. La prima spiegazione è questa l'aumento è uguale per tutte le utenze non domestiche del 4,62, quindi anche in questo caso stiamo dicendo chi spendeva 100,00 euro ne spenderà 104,00 e poco più insomma ecco. Perché succede questo, perché le non domestiche risentono di più, perché dallo scorso anno c'è una normativa statale che prevede la possibilità per le aziende, per le attività industriali in modo specifico, di esercitare il cosiddetto auto smaltimento, cioè se una ditta che produce dei rifiuti che non sono direttamente assimilabili al rifiuto urbano, che quindi sostanzialmente non possono essere messi nel cassonetto, e dice io faccio un accordo con una società che smaltisce i rifiuti perché i miei sono rifiuti un po' particolari, un po' speciali, quindi sulla base di questo accordo io non conferisco più i rifiuti, diciamo così, della lavorazione che svolgo nel cassonetto, devo smaltire con un'altra strada. La norma che è partita dallo scorso anno dice che queste attività, stiamo parlando nello specifico di attività di carattere industriale e artigianale, possono chiedere di non pagare più la quota variabile, rimane a loro carico solo la quota fissa. Questo che cosa ha comportato, che ci sono state cinque aziende, anche di discreta dimensione, che si sono avvalse di questa possibilità. Questo che cosa vuol dire, vuol dire che ovviamente le entrate previste da parte delle attività non domestiche saranno inferiori. Il tema però lo sapete perché ormai sono anni e anni che è così, la legge stabilisce che la quota di costo deve essere ripartita al 100% sugli utenti, quindi in questo caso, evidentemente questo determina un aumento più significativo per le attività produttive, diciamo così non domestiche, rispetto alle domestiche. Quindi per riassumere, le domestiche hanno un aumento medio di 2,5, le non domestiche

hanno un aumento di 4,62. Aggiungo un'ulteriore cosa che è bene che sia, a cui venga data opportuna informazione, le utenze non domestiche avranno però un salto, un aumento di spesa più significativo del 4,62 perché, perché lo scorso anno, se ricordate, avevamo applicato una significativa riduzione, grazie ad un finanziamento statale, del costo per quelle attività produttive che erano rimaste ferme per un mese o due mesi e tre mesi, se ricordate questo aveva fatto sì che alcune aziende avessero avuto una riduzione del 25%, alcune del 16 e alcune dell'8. Quest'anno lo Stato non ha erogato nessun contributo, perché evidentemente quelli erano contributi legati alla situazione di emergenza Covid e quindi al fatto che ci fossero state delle attività non domestiche, produttive di vario tipo, che erano state chiuse, tipo per esempio il ristorante, mentre i supermercati non avevano avuto chiusura e quindi non avevano avuto riduzioni. Ora è chiaro che per il supermercato banalmente l'aumento sarà soltanto del 4,62, invece per le attività che l'anno scorso hanno avuto uno sconto del 25%, quest'anno ritornano a pagare quel 25 che non hanno pagato l'anno precedente a cui si aggiunge questo 4%. Questo è il quadro della situazione. Direi di avere concluso.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Piardi. Prego, Consigliere Armanini

CONSIGLIERE ARMANINI

Una piccola informazione, Flavio... Assessore, in una casistica di assurdità, però poniamocela, ma se tutte le aziende, tutte, che dovessero rinunciare alla quota variabile, che gap si avrebbe di aumento di fisso.

ASSESSORE PIARDI

Un calcolo di questo tipo non è ancora stato fatto, ci si propone di farlo. Le aziende che potrebbero usufruire di questa riduzione sono sostanzialmente le attività industriali con capannoni di produzione, che sono 123 e le attività artigianali di produzione di beni specifici che sono 82. Quindi circa 200 aziende che potrebbero usufruire poi dopo va visto caso, caso eh, non è che tutte hanno la stessa, perché non è che tutte hanno un tipo di smaltimento tipo rifiuto speciale. È una simulazione che dovremo fare, per il momento sono soltanto cinque le aziende che hanno, diciamo così, si sono avvalse di questa facoltà. Se ciò avvenisse sarebbe una cifra significativa e importante, non l'abbiamo ancora calcolata, la calcoleremo a questo punto. Perché, perché evidentemente gli effetti sarebbero importanti sul bilancio complessivo, però non ti so dire in questo momento, è una simulazione che faremo comunque perché è chiaro che al momento ci atteniamo a quello che è il numero. Rimane un tema che già in passato avevamo sottolineato, se le riduzioni dello scorso anno hanno permesso alle aziende di tirare il fiato diciamo così, quest'anno evidentemente saranno invece più appesantite.

Una valutazione che dovremo fare in futuro è se sia corretto fino in fondo un riparto del 40 a 60. Cioè, attualmente il costo è per il 40% caricato sulle non domestiche, le non domestiche sono 850 mi sembra, adesso non ricordo il numero preciso, le domestiche sono 5.000 e qualche cosa, è evidente che c'è una sproporzione, poi è un calcolo che va fatto in modo raffinato, però abbiamo anche provato a fare una simulazione, cioè a vedere i dati per esempio derivanti dallo smaltimento con la calotta. Siccome le tessere utilizzate dai domestici, mettiamola così, sono diverse da quelle utilizzate dai non domestici, è stato possibile fare una valutazione di quelle che sono le quantità conferite dai non domestici rispetto ai domestici, e si è visto che il bilancio non è 40-60 quindi è un ragionamento che si

dovrebbe sviluppare. E' chiaro però che al tempo stesso questo comporterebbe che cosa, un aumento significativo sulla popolazione, cioè sulla popolazione, tutta è popolazione, sulle famiglie in buona sostanza, e quindi è una scelta difficile da portare avanti e da completare insomma.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto?

Possiamo mettere in votazione il punto numero 7 all'Ordine del Giorno: "Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023".

Chi è favorevole? 8 (otto) favorevoli. Chi si astiene? Chi è contrario? 5 (cinque) contrari.

Mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto numero 7 all'Ordine del Giorno.

Chi è favorevole? 8 (otto) favorevoli. Chi è contrario? 5 (cinque) contrari.

Sono le ore 22.32 dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che **"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"**;

Ricordato che con propria deliberazione n. 18 del 28.04.2022 è stato approvato il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 e dei relativi investimenti predisposto da APRICA S.p.A., redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'ARERA e validato dalla ditta Perk Solution, in conformità alla delibera dell'Arera n. 363/2021 di approvazione del MTR-2 per il periodo 2022-2025;

Preso atto che il piano finanziario 2022-2025 in riferimento all'esercizio 2023 presenta un importo complessivo di costi pari a € **1.226.631,00** (IVA inclusa) e che tale spesa è compresa negli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all'utenza, come specificato nell'allegato prospetto di riepilogo costi;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti (DPR 158/1999), la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche (quota costi a carico 60%) e per le utenze non domestiche (quota costi a carico 40%) indicate negli allegati;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 indicate negli allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato che con delibera C.C. n.32 del 30.07.2020 si è provveduto all'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nell'ambito del quale all'art. 32 **“Riscossione”** si prevede: “1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di **marzo, luglio e settembre**, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.”;

Tenuto conto pertanto che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**, come previsto della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, si rende necessario, quale conseguenza modificare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno in corso prevedendo: **maggio, luglio e settembre**;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Armanini, Tagliani, Amicabile, Filippini, Stretti) - espressi nelle forme di legge, su n. 12 consiglieri comunali ed il Sindaco;

DELIBERA

1) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2023 della tassa sui rifiuti (TARI), elaborate al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificato per l'anno 2023 in € **1.226.631,00** nell'ambito del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2022, riportate nelle tabelle di cui all'allegato fascicolo al presente

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, prevedendo il riparto dei costi tra utenze domestiche pari al 60% e utenze non domestiche pari al 40%;

2) di modificare, a seguito della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, si rende necessario, quale conseguenza modificare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno in corso prevedendo: **maggio, luglio e settembre**;

3) di provvedere, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Armanini, Tagliani, Amicabile, Filippini, Stretti) - espressi nelle forme di legge, su n. 12 consiglieri comunali ed il Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di provvedere all'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti per consentire il rispetto delle scadenze di pagamento del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
DIEGO FABBRI

Il Segretario Comunale
DOTT. LUCA SERAFINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.